

XRI INSURANCE WEBZINE

Notizie ed Approfondimenti sul Mondo Assicurativo

5 -2025



Giurisprudenza

Responsabilità sanitaria: la CTU è inutile senza prova del danno al paziente

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7696 del 2025, ha affermato che, in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla mancanza di prova del danno. Nel caso di specie, una paziente lamentava esiti dolorosi e limitazioni funzionali dopo un intervento chirurgico, ma il giudice ha rilevato l'assenza di certificazioni sanitarie ed esami clinici idonei a documentare oggettivamente il pregiudizio. Secondo il Tribunale, l'onere della prova del danno grava sul paziente e deve essere assolto con elementi clinici attendibili e scientificamente verificabili; in mancanza, la CTU non può essere disposta, non potendo sostituire la prova del danno.

Un nuovo ruolo per i periti assicurativi catastrofali. Alcune riflessioni

Sta emergendo da qualche tempo, finalmente nella sua rilevanza, il tema della “capacità liquidativa” dell’industria assicurativa, con particolare riferimento alle coperture assicurative *property* delle calamità naturali e alla sostenibilità dei rispettivi processi organizzativi.

Come già si è avuto occasione di rimarcare, si tratta della capacità del settore assicurativo di gestire efficientemente ed efficacemente i

Giurisprudenza

Quando il rischio è prevedibile: la pronuncia della Cassazione sulla responsabilità sanitaria e dei produttori

La Cassazione, con l'ordinanza n. 21919/2015, ha fatto chiarezza sulla responsabilità sanitaria e su quella del produttore di dispositivi medici. Il caso trae origine da un paziente che nel 2009 aveva ricevuto una protesi metallo-metallo e che, negli anni successivi, ha sviluppato problemi di metallosi, diagnosticati solo nel 2015. Nei giudizi di primo grado e d'appello, avviati dal paziente nei confronti della struttura e del produttore, i giudici avevano stabilito che la responsabilità del medico o della struttura sanitaria sussisteva solo quando il danno era prevedibile e prevenibile con le conoscenze mediche disponibili al momento dell'intervento; se il rischio non fosse stato noto, il sanitario non avrebbe potuto essere ritenuto colpevole. Diversamente è stata invece vagliata la posizione del produttore del dispositivo. Al riguardo la Cassazione ha sottolineato che la nozione di prodotto difettoso non si limita al mancato rispetto degli standard industriali: il produttore deve adottare tutte le misure utili a prevenire il danno, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche disponibili prima dell'immissione sul mercato. Nel caso in esame, sebbene la Corte d'Appello avesse escluso la responsabilità per la mancanza di evidenze scientifiche chiare, la Cassazione ha rilevato che critiche scientifiche significative erano già note e il produttore avrebbe dovuto tenerne conto. La decisione ribadisce, dunque, il principio in base al quale il medico risponde solo per rischi prevedibili e prevenibili, mentre il produttore può essere ritenuto responsabile se non adotta tutte le misure preventive possibili, evidenziando l'importanza della prevedibilità del rischio e della diligenza nella tutela della sicurezza dei dispositivi medici.

sinistri, adeguando risorse e processi allo sviluppo della produzione assicurativa e soprattutto alla crescente complessità e volatilità dei danni prodotti dalle calamità naturali (Nat Cat)¹.

Questa problematica intrinseca della produzione assicurativa – tradizionalmente lasciata sullo sfondo, come materia di *back-office*, sicuramente meno appassionante rispetto ai nuovi rischi, alle sfide sottoscrivitive e alla auspicata crescita della penetrazione assicurativa – non è certamente nuova nel settore, ma ha suscitato di recente qualche accentuato interesse in occasione degli eventi atmosferici di eccezionale intensità verificatisi nel luglio 2023 nel Nord Italia. Le forti tempeste convettive (*severe convective storms*, o SCS) del 2023 hanno colpito infatti nel breve arco temporale di un paio di settimane circa un sesto del territorio nazionale, generando danni assicurativi per più di 6 miliardi di euro e un numero di sinistri superiore alle 400.000 unità che ha congestionato i processi

¹ V. precedente intervento su SLI INSURANCE WEBZINE, n. 4-2024, *"Il fattore loss-adjusting nella sinistralità Nat Cat. Uno sguardo al mondo peritale"*. L'espressione "capacità liquidativa" intende richiamare, nelle intenzioni di chi scrive, un concetto di risorse produttive dell'industria assicurativa, complementare a quello più comune di capacità sottoscrivitiva, che diviene peraltro essenziale nella dinamica dei processi caratteristica del settore Nat Cat.

Giurisprudenza

Cassazione: la perdita del feto è danno risarcibile come la perdita di un figlio

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità sanitaria: la perdita del feto causata da negligenza medica può essere considerata equiparabile al danno da perdita del rapporto parentale. Nel caso di specie, una donna aveva subito la perdita del feto in conseguenza di un evento sanitario imputabile a imperizia o omissione da parte della struttura e del personale medico. I genitori hanno quindi citato in giudizio i responsabili, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, sostenendo che, pur non essendo nato, il feto rappresentava un legame affettivo reale e concreto, con effetti psicologici e relazionali sulla vita familiare. Il nodo giuridico verteva sulla possibilità di riconoscere il risarcimento per la perdita del feto alla stregua della perdita di un figlio già nato, tenuto conto dell'assenza della relazione familiare. A fare chiarezza è stata la Cassazione, la quale ha chiarito che la relazione genitoriale inizia già durante la gravidanza e che la sofferenza dei genitori è reale, concreta e meritevole di tutela. Per questo motivo, la perdita del feto va considerata assimilabile alla perdita di un figlio nato, e il risarcimento può spettare non solo ai genitori, ma anche, in casi particolari, ad altri familiari stretti, come i nonni, qualora sia dimostrato un legame affettivo concreto. Per la quantificazione del danno, la Corte ha confermato l'uso delle Tabelle milanesi per il danno non patrimoniale, senza applicare riduzioni legate al fatto che il figlio non sia effettivamente nato. In conclusione, la decisione si fonda su principi costituzionali e convenzionali, come la tutela della maternità (art. 31 Cost.), i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

liquidativi e mostrato in modo drammatico l'insufficienza delle risorse disponibili, cogliendo in qualche modo di sorpresa assicuratori e riassicuratori. Tali criticità, peraltro, si manifestavano proprio alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove norme sull'assicurazione obbligatoria delle imprese contro le calamità naturali e suscitavano legittime preoccupazioni sulla tenuta del sistema, a fronte del prevedibile considerevole aumento della penetrazione assicurativa Nat Cat, delle relative esposizioni e quindi dei volumi dei sinistri.

Criticità centrale della problematica della capacità liquidativa dell'industria assicurativa italiana, come pure già sottolineato², è la rete peritale, quale asse portante e strumento di *outsourcing* imprescindibile del sistema liquidativo *property* delle compagnie assicuratrici. Questa criticità si innesta nelle più ampie complessità strutturali della filiera liquidativa delle compagnie, incidendo peraltro specificamente sulla fase valutativa

del danno, intuibilmente centrale nel processo di *claims management* e funzionale, tra

² *Op.cit., passim*

Giurisprudenza

Pendenze errate e difetti di impermeabilizzazione: risponde anche il direttore dei lavori

Con l'ordinanza n. 27995 del 21 ottobre 2025, la Cassazione ha chiarito che il direttore dei lavori può rispondere in solido con l'appaltatore per i gravi difetti dell'opera, anche quando questi derivano da carenze esecutive, ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. La vicenda riguardava un immobile che, a pochi anni dall'acquisto, presentava infiltrazioni d'acqua, muffe diffuse e gravi carenze nella impermeabilizzazione, nelle pendenze della pavimentazione e nei sistemi di drenaggio. I proprietari avevano agito contro l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori ma, nei giudizi di primo grado e d'appello, la responsabilità era stata riconosciuta solo in capo all'appaltatore, ritenendo i difetti riconducibili a mere attività esecutive. La Cassazione ha censurato tale impostazione, ricordando che la responsabilità per gravi difetti ha natura extracontrattuale e può gravare su tutti i soggetti che abbiano concorso a causare il danno. Il direttore dei lavori, pur non essendo tenuto a una presenza continua in cantiere, deve esercitare un'alta sorveglianza, con controlli periodici e qualificati nelle fasi essenziali dell'opera. Secondo gli ermellini, l'omessa vigilanza durante fasi decisive come l'impermeabilizzazione e la realizzazione delle pendenze integra una condotta colposa. La sentenza di merito è stata quindi cassata per motivazione apparente, ribadendo che la fase esecutiva non è sottratta all'obbligo di controllo del direttore dei lavori.

l'altro, alla corretta riservazione tecnica nonché all'efficienza del processo riassicurativo, essenziale a sua volta nelle coperture assicurative Nat Cat.

Aspetti salienti di questa criticità sono: la natura eterogenea e pulviscolare della rete, tra la massa di periti individuali, i piccoli studi professionali e la manciata di imprese peritali vere e proprie, tra le quali solo due o tre con fatturato superiore ai 10 milioni di euro; la prevalenza dei sinistri di frequenza soprattutto Auto, caratterizzati da valori e complessità contenuti, nei portafogli di sinistri gestiti dalla rete e nel conseguente profilo professionale dei periti³; la forte competizione tra operatori, alimentata da un affidamento degli incarichi da parte delle compagnie assicuratrici fondato sul principio guida del contenimento dei costi, che è il fattore cui la rete liquidativa e il *claims management* in generale vengono, per tradizione, concettualmente associati nel settore assicurativo⁴; l'assenza diffusa di

³ Giova rammentare che la grande maggioranza delle professionalità peritali è orientata sui danni auto (RCA e CVT) o, comunque, sui danni di frequenza, caratterizzati nella quasi totalità da una complessità piuttosto ridotta. Il numero dei periti specializzati sui danni da calamità naturali è sicuramente molto più contenuto (tra qualche centinaio e duemila unità, a seconda del criterio più o meno rigoroso adottato per definirne la preparazione essenziale e il potenziale di crescita professionale), nonostante le generose ed ottimistiche proiezioni che possono farsi talvolta a livello di mercato.

⁴ Come più volte osservato, questo aspetto costituisce in parte un retaggio culturale nell'industria assicurativa considerando il modo in cui il *claims management*, come funzione curiosamente concepita di *back-office*, viene

Giurisprudenza

Infezioni nosocomiali: responsabilità dell'ospedale e onere della prova

Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1234 del 2025, si è pronunciato in merito all'applicazione della responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali. Il caso riguardava un paziente ricoverato per una frattura complessa dell'arto inferiore, sottoposto a un intervento con inserimento di mezzi di sintesi. Nei mesi successivi all'operazione, il paziente manifestava dolore, tumefazione e fuoriuscita di pus, fino a quando veniva accertata un'infezione da *Stafilococco aureo*, evoluta in osteomielite, che richiedeva ulteriori interventi chirurgici in un'altra struttura sanitaria. Il paziente chiedeva quindi il risarcimento dei danni, sostenendo che l'infezione era collegata al primo intervento e alla gestione successiva. Il giudice di prime cure ha inquadrato la responsabilità della struttura come contrattuale, basata sul contratto di ospedalità, che comprende non solo le prestazioni mediche ma anche gli obblighi di assistenza e prevenzione. A ciò ne consegue che il paziente debba dimostrare il nesso causale tra prestazione e danno, senza dover provare la violazione delle regole tecniche. Spetta invece all'ospedale fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure preventive, come la sterilizzazione di locali e strumenti, il controllo microbiologico, la gestione dei rifiuti e l'organizzazione del personale. Nel caso specifico, la struttura non ha documentato la sterilità dei locali né l'attuazione dei protocolli di prevenzione, mentre il paziente ha presentato una chiara sequenza di eventi clinici correlata all'infezione. Il Tribunale ha quindi accertato il nesso causale e riconosciuto la responsabilità dell'ospedale, disponendo il risarcimento del danno biologico differenziale, ossia limitato alla quota di danno direttamente imputabile all'infezione nosocomiale. In conclusione, la sentenza conferma quanto sia determinante la prova concreta, sia da parte del paziente sia da parte della struttura sanitaria, soprattutto in materia di infezioni contratte in ospedale.

pianificazione strategica della capacità liquidativa da parte delle compagnie attraverso la disponibilità di una rete peritale adeguata, assenza che è di fatto e a sua volta la naturale conseguenza sia di un mercato focalizzato sui costi delle perizie piuttosto che sul valore da queste creato, sia di un inefficiente legame tra nuova produzione assicurativa e strutture liquidative, a livello tanto quantitativo e qualitativo che territoriale; la difficoltà anche delle poche imprese peritali con maggiori risorse, competenze e incidenza territoriale a consolidarsi e a pianificare e finanziare sviluppo tecnologico e formazione, a fronte dell'evoluzione delle complessità e della decisa crescita dei volumi nei sinistri da calamità naturali; il numero estremamente ridotto e sicuramente insufficiente di periti formati per i sinistri complessi Nat Cat, aggravato da una distribuzione territoriale non necessariamente coerente con la distribuzione delle esposizioni assicurative; la scarsa attrattività, quindi, della professione

Giurisprudenza

Il danno morale nel risarcimento del danno non patrimoniale: il chiarimento del Tribunale di Salerno

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3435 dell'8 agosto 2025, ha stabilito che il danno morale non costituisce una voce autonoma di risarcimento, ma deve essere ricompreso all'interno del danno non patrimoniale complessivo. La decisione nasce da una causa di malasanità, in cui una paziente aveva subito complicazioni dopo un intervento chirurgico. Il tribunale ha richiamato il principio secondo cui il danno non patrimoniale comprende tutte le conseguenze lesive della persona che non hanno un valore economico diretto, tra cui il danno biologico, la sofferenza psicologica e altri pregiudizi non patrimoniali come la compromissione delle relazioni familiari o della reputazione. Pertanto, secondo il Tribunale, liquidare separatamente il danno morale comporterebbe una duplicazione del risarcimento, poiché le sofferenze soggettive sono già considerate nella valutazione complessiva del danno non patrimoniale. Nel caso specifico, il giudice ha quindi riconosciuto il danno biologico, sia nella componente temporanea sia in quella permanente, includendo implicitamente le sofferenze morali. Pertanto, la pronuncia conferma l'orientamento giurisprudenziale che privilegia una valutazione unitaria del danno non patrimoniale, assicurando coerenza nella liquidazione dei risarcimenti e riducendo il rischio di duplicazioni. Questo approccio ha un impatto diretto in ambito civile e sanitario, semplificando la quantificazione dei risarcimenti e chiarendo la posizione del danno morale nel sistema giuridico italiano.

peritale, aggravata da siffatti limiti di mercato e dal difetto di adeguati supporti normativi a presidio della sua riconoscibilità economica e sociale.

Entrato in vigore l'obbligo assicurativo delle imprese nel corso del 2025 e in assenza di nuovi picchi di sinistralità come quello del 2023, l'attenzione generale per la tematica sin qui esposta si è parzialmente attenuata, pur se alcune novità sono emerse a conferma della percepita rilevanza del problema.

Nel febbraio del 2025, l'IVASS anzitutto, giustamente preoccupata dell'impatto degli eventi atmosferici estremi – e, in generale, dei volumi di sinistri generati da gravi calamità naturali – sul sistema liquidativo nel suo insieme, emanava una Lettera al mercato esprimendo alcune considerazioni ed avanzando aspettative verso le imprese operanti in Italia in merito alla pianificazione di azioni preventive a medio/lungo termine⁵. In particolare, l'IVASS, preso atto

⁵ Lettera al mercato del 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: *Eventi atmosferici estremi e impatto sulla gestione sinistri. Pianificazione di azioni a medio/lungo termine*. Nella sua Lettera, peraltro, l'IVASS ha espresso le sue preoccupazioni sul sistema liquidativo complessivo, sottolineando come “gli impatti dovuti alla congestione dei processi liquidativi si sono estesi in modo consistente anche alla trattazione dei sinistri di altri rami, in specie RC auto, rispetto ai quali esiste una tempistica stringente fissata dalla legge”.

Approfondimento

Rischi spaziali: novità sul risarcimento in caso di dolo

La legge n. 89 del 13 giugno 2025, conosciuta come “Legge sulla Space Economy”, disciplina le attività spaziali in Italia, stabilendo regole su responsabilità, assicurazioni e gestione dei rischi per operatori pubblici e privati. Inizialmente prevedeva che gli assicuratori coprissero anche i danni derivanti da dolo dell’operatore o dei suoi dipendenti, suscitando critiche per la divergenza dagli standard internazionali e le possibili distorsioni nel mercato assicurativo. Il 3 dicembre 2025, un emendamento ha modificato l’articolo 21, eliminando il riferimento al dolo: la copertura assicurativa riguarda ora i danni cagionati dall’operatore o dai suoi collaboratori, senza estensione automatica ai casi dolosi. La modifica entrerà in vigore con la conversione del decreto-legge, prevista entro il 28 dicembre 2025, garantendo maggiore chiarezza e allineamento con le pratiche internazionali. In conclusione, la norma rappresenta un passo importante per la regolamentazione della space economy italiana, offrendo certezze agli assicuratori e agli operatori sulle responsabilità e i limiti della copertura, in un settore in rapida crescita e sempre più rilevante a livello globale.

delle misure adottate dalle compagnie dopo gli eventi del 2023, ha comunicato alle imprese assicuratrici che dovranno porre in essere “un’attenta revisione dei propri processi di gestione dei sinistri” da calamità naturali, definendo “iniziative modulari e flessibili di prevenzione” per “rafforzare (...) la resilienza a rischi operativi, reputazionali e legali”. A questi fini, l’IVASS ha richiesto alle imprese assicuratrici, a partire dal primo semestre 2025, una “evidenza specifica delle iniziative di prevenzione adottate nei processi di gestione dei sinistri e un’analisi delle evenienze in cui le stesse abbiano eventualmente trovato applicazione e del relativo grado di efficacia”.

Una seconda importante e connessa novità è costituita dalla delega al Governo, con l. 18 marzo 2025, n. 40, all’art. 26, per la costituzione presso CONSAP del ruolo degli

“esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi”⁶. Si tratta di un

⁶ L. 18 marzo 2025, n.40, *Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*. L’art. 26, contenente una più ampia “delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali”, prevede alla lettera c) una specifica delega per “promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi”. Il termine previsto dalla delega per l’adozione del relativo decreto legislativo è di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e, quindi, il 1° aprile 2026.

Approfondimento

Cybersecurity: nel 2026 l'AI agentica cambierà il volto delle minacce (e delle difese)

Secondo gli esperti di Barracuda Networks, il 2026 segnerà un punto di svolta nell'uso dell'AI agentica in ambito cybersecurity. Le minacce non si limiteranno più a sfruttare l'intelligenza artificiale, ma vedranno agenti AI operare come attori autonomi, capaci di prendere decisioni in tempo reale e adattare tattiche e tempistiche durante l'attacco.

Per Yaz Bekkar, Principal Consulting Architect XDR EMEA, l'AI *"gestirà l'intera operazione di attacco dall'inizio alla fine"*, mentre Eric Russo, Director SOC Defensive Security, evidenzia il rischio di un'evoluzione delle tecniche tradizionali, come social engineering avanzato e deepfake per aggirare l'autenticazione multifattore. Rohit Aradhya, VP App Security Engineering, prevede inoltre un aumento di malware polimorfico adattivo e di attacchi alle API e alle interazioni tra agenti AI.

Sul fronte difensivo, Barracuda indica come priorità il rilevamento comportamentale potenziato dall'AI, integrato in piattaforme con visibilità end-to-end e sempre affiancato dalla supervisione umana. Secondo Jesus Cordero-Guzman, Director Solution Architects EMEA, la leadership della sicurezza dovrà evolvere verso una gestione congiunta di persone e agenti AI, affrontando anche nuove sfide etiche.

Non solo rischi: per Russo, l'AI agentica rappresenterà anche un forte alleato dei Security Operations Center, riducendo il carico operativo e migliorando il rilevamento delle minacce grazie a modelli di machine learning capaci di generare alert più accurati e meno falsi positivi.

ruolo di periti assicurativi specifico per le calamità naturali ed aggiuntivo rispetto al ruolo dei periti Auto già esistente, sempre presso CONSAP⁷. Allo stato, manca ancora la normativa di attuazione e il ruolo, pertanto, non è stato ancora realizzato. È di assoluta rilevanza, peraltro, che il legislatore abbia ravvisato la necessità di dedicare un apposito ruolo professionale all'attività peritale sui danni da calamità naturali, percependo probabilmente l'esistenza di criticità nella filiera liquidativa e comunque l'esigenza di dedicare una particolare attenzione ad un'attività essenziale per sostenere la capacità liquidativa Nat Cat.

La funzione di un ruolo professionale specifico per l'attività di accertamento e stima dei danni a cose derivanti da calamità naturali sembra essere infatti quella, essenziale, di creare una categoria di periti le cui particolari competenze professionali, necessarie per lo svolgimento di perizie di complessità e caratteristiche *sui generis*, vengono certificate e quindi attestate

dall'inserimento in un apposito elenco. Questa funzione, importante per garantire

⁷ Il Codice delle Assicurazioni Private prevede agli artt. 156-160 un ruolo dei periti assicurativi Auto gestito da CONSAP e strutturato su requisiti di accesso inclusivi di una prova di idoneità.

Approfondimento

Assicurazioni Rischi climatici: in Italia solo il 9,3% delle case è assicurato

In Italia la diffusione delle polizze contro i rischi climatici resta molto bassa, nonostante l'aumento di eventi estremi legati al cambiamento climatico. Secondo i dati dell'Indagine sui Bilanci delle Famiglie italiane elaborata da *Banca d'Italia* e riportata dall'ANIA, solo il 9,3% dei proprietari di abitazioni principali ha una copertura assicurativa contro i danni da eventi climatici (come alluvioni, grandinate o trombe d'aria). Allo stesso tempo, appena il 6,8% delle famiglie è assicurato contro i rischi sismici e circa il 5,8% possiede entrambe le coperture. La diffusione delle coperture climatiche varia anche in base all'età e al reddito dei proprietari. Le percentuali di assicurazione sono maggiori tra i capifamiglia di mezza età - tra i 45 e i 64 anni - e diminuite nelle fasce più anziane. Analogamente, la diffusione delle polizze è più alta nelle aree con redditi più elevati, mentre resta contenuta nel Sud e nelle Isole, nonostante molte di queste zone siano esposte a rischi naturali. Dal punto di vista geografico, il Nord-Est presenta la percentuale più alta di coperture climatiche (circa 17,1%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro, dove le coperture contro gli eventi estremi sono superiori alla media nazionale. Questo quadro si inserisce in un contesto più ampio di crescente esposizione ai rischi climatici: l'Italia è tra i Paesi europei più colpiti da alluvioni, incendi e altri eventi atmosferici estremi, che negli ultimi anni hanno causato danni economici ingenti e aumentato l'attenzione su prevenzione e resilienza assicurativa. La scarsa penetrazione delle coperture indica una sottovalutazione dei rischi da parte delle famiglie e un gap assicurativo significativo rispetto alle necessità reali sul territorio, rendendo la protezione contro eventi estremi un nodo cruciale per la gestione del rischio climatico in Italia.

l'efficienza tecnica del processo liquidativo, appare altrettanto fondamentale per rafforzare l'attrattività della professione peritale e, quindi, l'ingresso di nuove risorse e il ricambio generazionale.

Questi due coevi interventi istituzionali, a livello legislativo e regolatorio, sembrano quindi ispirati da una comune preoccupazione per le cennate criticità strutturali dell'industria assicurativa in tema di capacità liquidativa nelle assicurazioni Nat Cat e mostrano una traiettoria comune ed ampiamente condivisibile.

Rispetto all'iniziativa dell'IVASS, d'altra parte, pur corretta ed opportuna nelle sue formulazioni di principio, sembra allo stesso tempo necessario - per far fronte ai suddetti limiti strutturali del mercato peritale e alla insufficiente capacità liquidativa che ne deriva per l'industria assicurativa - che la sua naturale conseguenza diventi l'inclusione da parte delle imprese assicuratrici, tra le iniziative di prevenzione adottate o adottande, di strumenti idonei a garantire permanentemente un livello minimo di strutture e di efficacia liquidativa sul territorio.

Approfondimento

Il sistema arbitrale bancario e assicurativo: leva di innovazione per norme e prassi

L'esperienza del sistema arbitrale bancario e assicurativo dimostra come l'attività decisionale degli arbitri possa influenzare non solo i singoli contenziosi, ma anche il sistema normativo e le prassi di mercato. Il sistema si fonda su disposizioni previste dal Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993, artt. 128-bis e ss.) e sul Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), che stabiliscono la possibilità per clienti e assicurati di rivolgersi a organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nel comparto finanziario, le decisioni dell'organismo arbitrale hanno favorito un dialogo continuo con le autorità di vigilanza, stimolato interventi correttivi sulla regolazione e spinto gli operatori a un progressivo adeguamento delle proprie condotte. Un esempio significativo riguarda l'estinzione anticipata del credito al consumo, dove il confronto tra giurisprudenza europea, normativa nazionale e decisioni arbitrali ha prodotto una progressiva evoluzione, arrivando fino alla Corte costituzionale e determinando un riallineamento delle prassi degli intermediari. Effetti analoghi si sono osservati nelle coperture assicurative abbinate ai finanziamenti, dove criticità emerse in sede arbitrale hanno portato a interventi coordinati delle autorità e a un aggiornamento delle procedure informative e contrattuali. A livello europeo, gli organismi ADR assicurativi sono diffusi e integrati nei sistemi nazionali di tutela. Dai report annuali emergono volumi elevati di ricorsi e percentuali di accoglimento intorno al 40%, con controversie concentrate soprattutto nei rami auto, salute ed edifici. La gestione dei sinistri dovrà essere più standardizzata e trasparente, mentre la funzione legale avrà un ruolo centrale nel presidio del contenzioso e nel monitoraggio degli orientamenti arbitrali. Compliance, controllo interno, attuariato e risk management dovranno valutare gli effetti su politiche, accantonamenti e rischi reputazionali, e anche gli intermediari dovranno rafforzare formazione e assistenza alla clientela.

Tali misure, si ritiene, devono così includere *partnership* o forme di cooperazione di medio/lungo termine con imprese peritali, idonee ad assicurare sia la corrispondenza tra i volumi sottoscritti nelle coperture Nat Cat e le risorse liquidative disponibili nel tempo, sia tutte le competenze tecniche necessarie per garantire processi accertativi e di riservazione tempestivi ed efficaci, oltre che pagamenti sufficientemente rapidi e precisi per le parti danneggiate. In altre parole, l'esternalizzazione dei servizi peritali assicurativi deve necessariamente mostrare elementi di sostenibilità coerenti con le caratteristiche dei rischi catastrofali assunti dal mercato, laddove da questa sostenibilità, assicurata attraverso forme di cooperazione più strette e durature tra compagnie assicuratrici e imprese peritali, non possono prescindere le misure di prevenzione correttamente richieste dall'IVASS nella sua Lettera.

Una diversa impostazione del rapporto tra compagnie e imprese peritali fondata su *partnership* di durata – più che su incarichi contingenti, variabili nei volumi e nelle

Attualità

Cybersecurity 2026: pressioni crescenti tra AI, malware e minacce ibride

Il 2026 si apre con forti preoccupazioni per la cybersecurity, tra tensioni geopolitiche, trasformazione tecnologica e attività criminali sofisticate. Attori statali, gruppi APT (Advanced Persistent Threat) ed ecosistemi di eCrime continueranno a operare con modelli sempre più ibridi, mentre i confini tra spionaggio, sabotaggio e criminalità diventano meno definiti, con impatti su governi, imprese e infrastrutture critiche. Secondo Fabio Buccigrossi, Country Manager di Eset Italia, uno dei settori più esposti è quello dei droni, la cui diffusione in ambito militare e commerciale ha attirato l'attenzione di Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Ebbene, le attività di intelligence mirano al furto di proprietà intellettuale e alla raccolta di informazioni strategiche, con dinamiche che potrebbero estendersi anche ai domini marittimo e terrestre. Il 2026 vedrà una crescita dei malware Android che sfruttano strumenti di AI generativa, abbassando la soglia di ingresso nel cybercrime e aumentando il rischio di violazioni dei dati. Deepfake, e-mail e contenuti digitali sempre più realistici favoriranno campagne fraudolente su larga scala, mentre bot avanzati alimenteranno frodi e disinformazione. Il ransomware continuerà a rappresentare una minaccia importante. La maggior parte degli attacchi sfrutterà tecniche consolidate, come password deboli, sistemi non aggiornati, porte RDP esposte e vulnerabilità dei dispositivi edge.

condizioni, nonché legati al presupposto errato della disponibilità illimitata *on demand* di risorse sul territorio – costituisce del resto un fattore essenziale per l'auspicata evoluzione imprenditoriale del mondo delle perizie assicurative, agevolandone pianificazione delle risorse professionali, tecniche ed infrastrutturali, afflusso di investimenti, crescita dimensionale e, quindi, maggiori risorse per formazione e sviluppo tecnologico.

In altre parole, lo sviluppo in modo conseguente delle indicazioni dettate dall'IVASS può aprire la strada anche ad una trasformazione del mercato peritale nel senso auspicato, ponendo le basi per un rafforzamento della professione e della rete peritale.

Venendo quindi all'introduzione del ruolo dei periti catastrofali, intuibilmente connesso al tema più ampio in cui si colloca la Lettera dell'IVASS, un aspetto centrale è costituito

dall'attrattività della professione a fronte del fabbisogno di maggiori risorse emergente nell'industria assicurativa.

A questo riguardo, si è già avuto occasione di sottolineare come i richiamati limiti strutturali del mercato peritale – afflitto da polverizzazione ed eterogeneità dell'offerta,

Attualità

Assicurazioni 2026: tecnologia e innovazione al centro della trasformazione

Il settore assicurativo sta attraversando un profondo processo di trasformazione, spinto dalla tecnologia, dalla regolamentazione e dalle crescenti aspettative dei clienti. Per il 2026, secondo Paulo Ferreira, Product Management Director di Cleva, si tratta di un'opportunità per promuovere un'innovazione strategica, sostenibile e orientata al valore. Tra le principali sfide vi è la modernizzazione dei sistemi legacy, spesso complessi e poco integrabili, che richiede flessibilità e coordinamento tra le diverse aree aziendali. Allo stesso tempo, l'introduzione dell'intelligenza artificiale deve avvenire su larga scala e in modo responsabile, integrandosi nei processi di sottoscrizione, gestione dei sinistri e relazione con il cliente. Le principali difficoltà riguardano la qualità e frammentazione dei dati, la mancanza di talenti specializzati e la misurazione del ritorno sugli investimenti per garantire l'efficacia dell'IA. Gli assicuratori operano inoltre in un contesto regolamentato, con normative come il DORA e l'EU AI Act che richiedono resilienza operativa, sicurezza dei dati e trasparenza nell'uso dell'IA, inclusa la possibilità di spiegare e verificare i modelli adottati. Nonostante le sfide, la trasformazione digitale offre opportunità significative: l'evoluzione verso ecosistemi integrati e sicuri consente di rendere i processi più agili e di migliorare l'efficienza operativa, contenendo i costi senza gravare interamente sui clienti, anche in un contesto di aumento dei sinistri.

insufficienti dimensioni imprenditoriali e scarse risorse finanziarie, estrema competitività ed evoluzione tecnologica, scarsi margini e quindi, tendenzialmente, modesti livelli di remunerazione per i singoli professionisti – influenzino negativamente detta attrattività, rendendo la professione peritale poco resiliente rispetto alle trasformazioni in atto e quindi poco ambita per nuove e giovani leve.

L'insufficienza numerica di periti specializzati sul territorio, emersa chiaramente nel 2023, costituisce pertanto una legittima preoccupazione guardando al mutamento climatico e alla contestuale crescita delle coperture catastrofali determinata dalle assicurazioni obbligatorie nonché, giova sottolinearlo, tenendo presente la necessità di un robusto impegno formativo dei periti per far fronte alla trasformazione degli scenari dei rischi e dei relativi danni. L'evoluzione tecnologica e la potenziale diffusione di soluzioni assicurative parametriche non appaiono del resto sufficienti a risolvere o

attenuare il problema, quanto meno nel breve/medio termine.

Sarà quindi particolarmente interessante vedere come la normativa di attuazione saprà declinare il concetto di ruolo professionale dei periti catastrofali, incidendo

Attualità

Moody's: prezzi della riassicurazione property cat in calo a gennaio 2026

Moody's prevede che, con i rinnovi di riassicurazione in programma per il 1° gennaio 2026, i prezzi della riassicurazione property catastrophe (cat-nat) registreranno una riduzione significativa, pur restando remunerativi per i riassicuratori. Secondo l'agenzia, i premi per le coperture *property cat* potrebbero scendere di circa il 15% rispetto alle condizioni di mercato precedenti, con variazioni che dipenderanno dall'area geografica e dal tipo di rischio assicurato. Questo andamento riflette l'evoluzione già osservata nel corso del 2025, in cui i prezzi sono progressivamente diminuiti dopo i picchi raggiunti nel 2023.

La dinamica dei prezzi si inserisce in un quadro in cui, nonostante un altro anno con perdite catastrofali elevate - oltre 100 miliardi di dollari assicurati nel 2025 a causa di eventi naturali intensi come incendi in California e tempeste negli Stati Uniti - non si riscontrano segnali di deterioramento significativo del capitale dei riassicuratori. Inoltre, l'afflusso di capitale alternativo, soprattutto nei *catastrophe bond*, ha raggiunto livelli record, rafforzando la capacità dei riassicuratori di accettare rischi più ampi.

La domanda di riassicurazione è prevista ancora solida nel 2026, poiché le compagnie cedenti continuano a cercare protezione per ridurre la volatilità di bilancio e per adeguare i limiti di copertura agli aumentati costi di ricostruzione post-evento. Anche con prezzi in calo, Moody's e i principali amministratori delegati del settore ritengono che i rendimenti corretti per il rischio nel segmento *property cat* rimangano attraenti, offrendo opportunità di profitto per gli investitori nel breve-medio periodo. In sintesi, la previsione dell'agenzia riflette una fase di normalizzazione dei prezzi dopo il mercato *hard* degli ultimi anni, caratterizzata da maggiore capacità di capitale, forte presenza di investitori nei mercati collegati e un equilibrio tra offerta e domanda nel mercato della riassicurazione catastrofale.

concretamente sul profilo della professione e sul suo "ruolo" nell'industria assicurativa. Una particolare attenzione, a questo riguardo, dovrà dedicarsi alle condizioni di accesso allo specifico ruolo professionale Nat Cat, accesso da rendere a sua volta requisito essenziale per l'esercizio dell'attività peritale catastrofale.

Al di là dei requisiti soggettivi generali, va ribadito, la formazione e l'idoneità professionale costituiscono il cardine del nuovo ruolo. L'esigenza di una categoria peritale distinta per il Nat Cat è infatti legata, come detto, alle complessità tecniche in continua trasformazione dei rischi e dei sinistri da calamità naturali, per le quali è indispensabile una formazione approfondita, costante e aggiornata.

Questo aspetto è anche strettamente connesso alla disponibilità e, soprattutto, ai costi dei programmi formativi. Se la formazione professionale di cui si parla ed i relativi accertamenti di idoneità saranno impostati secondo il rigore necessario per assicurare che il ruolo dei periti Nat Cat sia davvero efficace, la qualità dei percorsi

Attualità

Relyens, Fitch conferma il rating A- con outlook stabile

Il gruppo assicurativo e di gestione dei rischi Relyens ha ottenuto la conferma da parte dell'agenzia di rating Fitch Ratings del proprio rating di solidità finanziaria "A-", accompagnato da un outlook stabile. Secondo Fitch, la valutazione riflette la solida posizione di mercato di Relyens, in particolare nel settore della responsabilità civile sanitaria in Europa, con presenza consolidata in Italia, Francia e Spagna. Tra i punti di forza evidenziati figurano anche un coefficiente di solvibilità elevato - pari al 173% a fine 2024 -, un buon livello di redditività e una capitalizzazione adeguata. Il Direttore Generale Dominique Godet ha sottolineato come il giudizio di Fitch confermi la rilevanza della strategia del gruppo e la solidità delle fondamenta finanziarie, rafforzando il ruolo di Relyens come assicuratore e gestore dei rischi di riferimento per le strutture sanitarie e gli operatori dei territori europei. La conferma del rating A- con outlook stabile è un segnale di fiducia nella capacità del gruppo di mantenere performance coerenti nel medio termine e di rispettare i propri impegni finanziari, elemento importante per soci e partner operativi nel settore assicurativo e di risk management.

formativi dovrà essere all'altezza ed i relativi costi non potranno essere indifferenti per i professionisti. Altrettanto importante è che le competenze esistenti nel settore peritale siano adeguatamente riconosciute e premiate, al fine di creare un processo virtuoso di crescita del settore piuttosto che nuovi, sterili adempimenti amministrativi.

Rispetto ai costi della formazione, da intendersi quindi come formazione permanente e non come semplice gettone di ingresso nel nuovo ruolo professionale, una riflessione si impone ancora una volta sulle dinamiche del mercato peritale. Appare infatti improbabile che costi intuibilmente significativi per i singoli professionisti o per le nuove leve del settore possano essere semplicemente traslati al di fuori di un contesto imprenditoriale.

Cruciale appare, in quest'ottica, il ruolo delle imprese peritali nel supportare la crescita anche professionale della rete peritale di cui si avvalgono: chi meglio delle imprese peritali può, idealmente, promuovere e supportare lo sviluppo di una categoria di periti Nat Cat adeguatamente formati, anche creando collaborazioni di durata tra le imprese peritali stesse e i professionisti interessati, che forniscano stabilità e affidabilità alle rispettive reti presenti sul territorio? Una simile visione, peraltro, diviene realizzabile solo ove gli investimenti in formazione possano trarre alimento dai mezzi necessari, anche

Attualità

Aon lancia Claims Copilot

Aon ha annunciato il lancio di Aon Claims Copilot, una piattaforma digitale integrata per supportare la gestione e l'analisi dei sinistri lungo l'intero ciclo di vita. La soluzione combina analisi avanzate, automazione e strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di rendere più strutturato e omogeneo il lavoro dei *team claims* e migliorare la qualità delle informazioni a disposizione dei clienti. Secondo Joe Peiser, CEO di Commercial Risk di Aon, la piattaforma è pensata per aiutare i professionisti a *"trasformare le informazioni disponibili in decisioni operative più rapide"* e per supportare i clienti nella gestione di sinistri complessi e nelle scelte di copertura. Mona Barnes, Global Chief Claims Officer per Commercial Risk, ha sottolineato come la combinazione tra competenza specialistica e analisi potenziata dall'AI punti a garantire *"maggiore tracciabilità e controllo"* nel percorso di gestione dei claim. Il *rollout* partirà dalla Germania, con un'estensione progressiva a livello globale fino al 2027.

finanziari, per un'adeguata pianificazione e crescita industriale e, quindi, dall'auspicio nuovo assetto del mercato peritale.

In definitiva, l'introduzione di un ruolo professionale specifico per i periti assicurativi catastrofali può costituire un passaggio importante per l'industria assicurativa laddove esso si inserisca in una trasformazione organica a livello sottoscrivito e di gestione dei sinistri stimolata da opportuni interventi regolatori che incidano significativamente e positivamente sull'insufficienza strutturale del mercato e sulla capacità liquidativa.

Dr. Carlo Coletta
(Re)insurance Advisor
of Counsel Improda Studio Legale